COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.5.2014
COM(2014) 307 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2015 all'evoluzione dell'RNL

(articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2015 all'evoluzione dell'RNL

(articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020)

1. INTRODUZIONE

Il regolamento del Consiglio n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1] (regolamento QFP) contiene la tabella del quadro finanziario dell'UE-28 per il periodo 2014-2020, a prezzi 2011 (tabella 1).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento QFP, la Commissione procede ogni anno, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, ad un adeguamento tecnico del quadro finanziario all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e dei prezzi e comunica i risultati ai due rami dell'autorità di bilancio. Per quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti sono fissati applicando il deflatore fisso del 2% di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento QFP. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'RNL, la presente comunicazione tiene conto delle più recenti previsioni economiche disponibili.

Contemporaneamente, la Commissione calcola il margine residuo disponibile al di sotto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della decisione 2007/436/CE, Euratom, l'importo assoluto del margine per imprevisti di cui all'articolo 13, il margine globale per i pagamenti di cui all'articolo 5 e il margine globale per gli impegni di cui all'articolo 14 del regolamento QFP. Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 2 per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo pilastro e lo sviluppo rurale, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti.

Scopo della presente comunicazione è presentare all'autorità di bilancio il risultato degli adeguamenti tecnici (UE-28) per il 2015, conformemente all'articolo 6 del regolamento QFP.

2. TERMINI DELL'ADEGUAMENTO DELLA TABELLA DEL QUADRO FINANZIARIO (TABELLE 1-2)

La tabella 1 presenta il quadro finanziario per l'UE-28 a prezzi 2011 figurante nell'allegato I del regolamento QFP.

La tabella 2 presenta il quadro finanziario per l'UE-28 adeguato per il 2015 (ossia a prezzi correnti). Il quadro finanziario espresso in percentuale dell'RNL è stato aggiornato secondo le più recenti previsioni economiche disponibili (primavera 2014) e le proiezioni a lungo termine.

[1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

2.1. Cifra totale per l'RNL

Secondo le più recenti previsioni disponibili, l'RNL per il 2015 è pari a 13 918 050 milioni di EUR a prezzi correnti per l'UE-28.

2.2. Principali risultati dell'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2015

Il massimale globale degli stanziamenti di impegno per il 2015 (146 483 milioni di EUR) è pari all'1,05 % dell'RNL.

Il massimale globale corrispondente per gli stanziamenti di pagamento (141 901 milioni di EUR) è pari all'1,02 % dell'RNL. Sulla base delle previsioni economiche più recenti resta quindi un margine di 29 291 milioni di EUR (0,21 % dell'RNL per l'UE-28) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell'1,23%.

2.3. Adeguamento del sottomassimale della rubrica 2

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento QFP, il sottomassimale della rubrica 2, pari a 312 735 milioni di EUR complessivi per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti viene adeguato a seguito dei trasferimenti tra il primo pilastro e lo sviluppo rurale, conformemente all'atto giuridico che istituisce tali trasferimenti.

Conformemente al regolamento di esecuzione n. 367/2014 della Commissione[2], gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sono costituiti dalle seguenti componenti (cfr. tabella):

(1) l'aggiustamento volontario fissato dalla decisione di esecuzione 2013/146/UE della Commissione a norma dell'articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, che si aggiunge alla ripartizione annua del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 10 quater, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La decisione di esecuzione della Commissione fissa tale importo a 296,3 milioni di EUR per il Regno Unito per l'esercizio finanziario 2014.

(2) Gli importi da trasferire al FEASR in conformità degli articoli 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 nel caso di Germania e Svezia sono pari a un totale di 51,6 milioni di EUR all'anno per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 ("importi non spesi").

(3) Gli importi da trasferire al FEASR a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Grecia dovrà trasferire 4 milioni di EUR all'anno a partire dal 2014 ("cotone EL").

Questa prima serie di trasferimenti riduce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di 427,5 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 e il sottomassimale di cui al regolamento QFP per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti deve essere adeguato, passando da 312 735 milioni di EUR a 312 309 milioni di EUR, come indicato nella tabella.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014 , che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, GU L 108 dell'11.4.2014, pag. 13).

Primo adeguamento del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti a seguito dei trasferimenti tra pilastri								
								(in milioni di EUR -prezzi correnti)
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2014-2020**
Sottomassimale iniziale della rubrica 2	44 130,000	44 368,000	44 628,000	44 863,000	44 889,000	44 916,000	44 941,000	312 735,000
Primo trasferimento netto da P1 a P2	- 351,900	- 55,600	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 4,000	- 427,500
adeguamento volontario	*- 296,300*							*- 296,300*
importi non spesi	*- 51,600*	*- 51,600*						*- 103,200*
cotone EL	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 28,000*
Saldo netto FEAGA dopo il primo trasferimento	43 778,100	44 312,400	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 307,500
Sottomassimale della rubrica 2 dopo il primo trasferimento	43 779,000	44 313,000	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 309,000
Differenza dovuta all'arrotondamento	*0,900*	*0,600*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,500*

Inoltre, è stata decisa una seconda serie di trasferimenti tra il primo pilastro e lo sviluppo rurale che non figura ancora nel rispettivo regolamento di applicazione della Commissione. In seguito alle notifiche effettuate dagli Stati membri sulla flessibilità tra i diversi pilastri entro il 31 dicembre 2013, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferimento totale degli importi dai massimali applicabili ai pagamenti diretti alla programmazione dello sviluppo rurale per gli esercizi finanziari 2015-2020 è pari a 3 884,380 milioni di EUR, mentre il trasferimento totale degli importi dalla programmazione dello sviluppo rurale ai massimali applicabili ai pagamenti diretti per gli esercizi finanziari 2015-2020 è di 2 988,507 milioni di EUR.

Tuttavia, tali cifre sono soltanto preliminari, poiché questo secondo adeguamento del sottomassimale della rubrica 2 potrà essere attuato soltanto nel 2015 (nell'adeguamento tecnico per il 2016) dopo che sarà entrata in vigore la modifica del regolamento di esecuzione della Commissione che fissa il saldo netto disponibile per il FEAGA[3]. In quel momento, potranno essere presi in considerazione ulteriori aggiustamenti relativi alla flessibilità tra pilastri sulla base delle informazioni pervenute entro il 1º agosto 2014, data del secondo termine per la notifica.

La modifica del sottomassimale della rubrica 2 a prezzi correnti deve essere tradotta in prezzi del 2011 per adeguare tecnicamente la tabella relativa al QFP, in cui figurano i prezzi del 2011.

A tale scopo, il saldo netto del FEAGA viene innanzitutto trasformato in prezzi 2011 applicando il deflatore fisso del 2 %. L'importo risultante viene poi arrotondato per ottenere il sottomassimale della rubrica 2 corretto, poiché i massimali di cui al regolamento QFP sono espressi soltanto in milioni di EUR. Solo tramite tale arrotondamento si può garantire che il sottomassimale di cui al regolamento QFP sia sempre superiore al saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. Le lievi differenze che risultano non costituiscono un margine disponibile, ma sono il semplice effetto dell'applicazione dell'arrotondamento, obbligatorio poiché tutte le cifre della tabella relativa al QFP devono essere espresse in milioni di euro. Per ogni bilancio annuale, la Commissione utilizzerà gli importi esatti del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA, come è già successo per il bilancio 2014.

[3] Il regolamento delegato (UE) n. xxx/xxxx della Commissione, del 13 maggio 2014, che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio. Entrambe le istituzioni dispongono un periodo di controllo di minimo 2 mesi per sollevare eventuali obiezioni. Solo alla scadenza di tale periodo di controllo la Commissione sarà in grado di adottare una modifica del regolamento di esecuzione della Commissione che fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA. La flessibilità tra i diversi pilastri notificata il 31 dicembre 2013 sarà già stata presa in considerazione per il progetto di bilancio 2015.

Sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti dopo i trasferimenti in prezzi correnti e in prezzi 2011								
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2014-2020**
	- prezzi correnti -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 2	44 130,000	44 368,000	44 628,000	44 863,000	44 889,000	44 916,000	44 941,000	312 735,000
Saldo netto FEAGA dopo il primo trasferimento	43 778,100	44 312,400	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 307,500
Sottomassimale della rubrica 2 dopo il primo trasferimento	43 779,000	44 313,000	44 624,000	44 859,000	44 885,000	44 912,000	44 937,000	312 309,000
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale	*- 351,000*	*- 55,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 4,000*	*- 426,000*
Deflatore annuale	**1,061**	**1,082**	**1,104**	**1,126**	**1,149**	**1,172**	**1,195**	
	- prezzi 2011 -							
Sottomassimale iniziale della rubrica 2	41 585,000	40 989,000	40 421,000	39 837,000	39 079,000	38 335,000	37 605,000	277 851,000
Saldo netto FEAGA dopo il primo trasferimento	41 253,081	40 937,808	40 417,332	39 833,508	39 075,094	38 331,960	37 601,271	277 450,054
Sottomassimale della rubrica 2 dopo il primo trasferimento	41 254,000	40 938,000	40 418,000	39 834,000	39 076,000	38 332,000	37 602,000	277 454,000
Differenza rispetto al sottomassimale iniziale	*- 331,000*	*- 51,000*	*- 3,000*	*- 3,000*	*- 3,000*	*- 3,000*	*- 3,000*	*- 397,000*

3. MARGINE GLOBALE PER I PAGAMENTI

A norma dell'articolo 5 del regolamento QFP, la Commissione adeguerà verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2015-2020 di un importo equivalente alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP. L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento dell'anno n-1.

Tale adeguamento verrà realizzato per la prima volta nel 2015 (nell'adeguamento tecnico per il 2016).

4. STRUMENTI SPECIALI

Una serie di strumenti è disponibile al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel quadro finanziario 2014-2020. Questi strumenti servono a permettere una reazione rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti:

4.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza

Conformemente all'articolo 9 del regolamento QFP, la *riserva per gli aiuti d'urgenza* può essere mobilitata fino a un importo massimo di 280 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 303 milioni di EUR nel 2015 a prezzi correnti (2 209 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata.

4.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 10 del regolamento QFP, il *Fondo di solidarietà dell'UE* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 500 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 541 milioni di EUR nel 2014 a prezzi correnti (3 945 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota dell'importo non utilizzato dell'esercizio precedente può essere riportata.

4.3. Strumento di flessibilità

Conformemente all'articolo 11 del regolamento QFP, lo *strumento di flessibilità* può essere mobilitato fino a un importo massimo di 471 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 510 milioni di EUR nel 2015 a prezzi correnti (3 716 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti). La quota degli importi non utilizzati dei 3 esercizi precedenti può essere riportata.

4.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Conformemente all'articolo 12 del regolamento QFP, il *Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione* può essere mobilitato fino a un importo massimo

di 150 milioni di EUR all'anno a prezzi 2011, ovvero 162 milioni di EUR nel 2015 a prezzi correnti (1 183 milioni di EUR per l'intero periodo a prezzi correnti).

4.5. Margine per imprevisti

Conformemente all'articolo 13 del regolamento QFP, un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03% del reddito nazionale lordo dell'Unione è costituito al di fuori dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

L'importo assoluto del margine per imprevisti per l'esercizio 2015 è pari a 4 175,4 milioni di EUR.

4.6. Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile

A norma dell'articolo 14 del regolamento QFP, margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti nell'allegato del regolamento QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile. La Commissione calcola l'importo disponibile.

Il margine globale del QFP per gli impegni sarà calcolato per la prima volta nel 2015 (nell'adeguamento tecnico per il 2016).